

Parte prima - N. 25

Anno 46

14 luglio 2015

N. 168

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
7 LUGLIO 2015, N. 21

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini" (Proposta del consigliere relatore Giorgio Pruccoli su mandato della Commissione I) 2

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
7 LUGLIO 2015, N. 22

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma" (Proposta del consigliere relatore Alessandro Cardinali su mandato della Commissione I) 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 LUGLIO 2015, N. 140

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma" 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 LUGLIO 2015, N. 141

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della l.r. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini" 7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 7 LUGLIO 2015, N. 21

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini" (Proposta del consigliere relatore Giorgio Pruccoli su mandato della Commissione I)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

- che i Comuni di Monte Colombo e Montescudo hanno inoltrato istanza congiunta alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale n. 24 del 1996, per richiedere l'avvio dell'iniziativa legislativa di fusione dei loro Comuni, dal momento che questi ultimi non raggiungono la soglia complessiva dei 50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale per l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare;

- che tale istanza è pervenuta in data 12 marzo 2015 -PG/2015/158745- ed è corredata dalle deliberazioni dei Consigli comunali di Monte Colombo, n. 12 del 9/3/2015, e di Montescudo, n. 2 del 9/3/2015, approvate, rispettivamente, la prima con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati e la seconda all'unanimità, così rispettando le modalità di approvazione previste dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000 cui l'articolo 8, comma 2 della legge regionale n. 24 del 1996 fa rinvio;

- che la Giunta regionale, aderendo a tale istanza, ha approvato, con deliberazione n. 494 del 4 maggio 2015, il progetto di legge recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini", pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino ufficiale della Regione n. 29 del 7/5/2015;

- che non è stato possibile acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2009, in quanto, in fase di approvazione del progetto di legge di fusione, tale organismo, che doveva essere ricostituito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della legge regionale n. 7 del 2014 (in quanto la sua operatività era cessata il 1 gennaio 2015), non si era ancora insediato;

- che sul citato progetto di legge regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini" il Presidente dell'Assemblea legislativa ha richiesto in data 7 maggio 2015 il parere della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996;

- che la Provincia di Rimini ha espresso parere positivo

con deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 25 maggio 2015;

- che la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali si è riunita dapprima nella seduta del 12 maggio 2015, per la nomina dei relatori, successivamente il 18 giugno 2015 per l'illustrazione del progetto di legge e, infine, nella seduta del 23 giugno 2015 nel corso della quale la Commissione stessa ha espresso parere favorevole agli articoli del progetto di legge e ha conferito il mandato al relatore per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell'Assemblea legislativa sull'indizione del referendum delle popolazioni interessate;

Visti:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'articolo 50 dello Statuto regionale;

- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'articolo 11 e l'articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- l'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica "Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali";

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini", iscritto al protocollo generale dell'Assemblea legislativa con oggetto n. 579 del 06/05/2015;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 494 del 4 maggio 2015 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;

- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzio-

nali, il 23 giugno 2015 ha esaminato in sede referente il progetto di legge e il parere della Provincia di Rimini trasmettendo con nota prot. AL/2015/0027645 del 29 giugno 2015 all'Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo, nonché una relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta e considerato il consenso di tutte le amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole all'approvazione del progetto di legge;

- la stessa Commissione propone pertanto all'Assemblea legislativa di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996;

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 ed in particolare:

- l'articolo 11, comma 1 bis che prevede che l'Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all'indizione del referendum;

- l'articolo 11, comma 2, lettera a), che dispone che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

- l'articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum, essa definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

- nella relazione al progetto di legge, allegata quale parte integrante e sostanziale alla menzionata delibera di Giunta

regionale n. 494 del 4 maggio 2015, è riportata l'individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Monte dei Castelli, Monti del Conca, Monte Colombo e Scudo, Montescudo - Monte Colombo) così come proposta dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata proposta istanza alla Giunta regionale stessa;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell'iter procedurale di cui alla legge regionale n. 24 del 1996 (parere prot. AL/2015/0027645 del 29 giugno 2015);

- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,
delibera

a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale oggetto n.579 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini", licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 23 giugno 2015;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

"1) Volete voi che i Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Monte dei Castelli

b) Monti del Conca

c) Monte Colombo e Scudo

d) Montescudo - Monte Colombo";

c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 7 LUGLIO 2015, N. 22

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma" (Proposta del consigliere relatore Alessandro Cardinali su mandato della Commissione I)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

- che i Comuni di Polesine Parmense e Zibello hanno inoltrato istanza congiunta alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, per richiedere l'avvio dell'iniziativa legislativa di fusione dei loro Comuni, dal momento che questi ultimi non raggiungono la soglia complessiva dei 50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale per l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare;

- che tale istanza è pervenuta in data 4 maggio 2015 -PG/2015/0285284 - ed è corredata dalle deliberazioni conformi dei Consigli comunali di Polesine Parmense, n. 20 del 29/4/2015, e di Zibello, n. 18 del 29/4/2015, approvate entrambe con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, così rispettando le modalità di approvazione previste dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000 cui l'articolo 8, comma 2 della legge regionale n. 24 del 1996 fa rinvio;

- che la Giunta regionale, aderendo a tale istanza, ha approvato, con deliberazione n. 527 dell'11 maggio 2015, il progetto di legge recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma" pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino ufficiale della Regione n. 35 del 18/5/2015;

- che non è stato possibile acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2009, in quanto, in fase di approvazione del progetto di legge di fusione tale organismo, che doveva essere ricostituito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della legge regionale n. 7 del 2014 (in quanto la sua operatività era cessata il 1 gennaio 2015) non si era ancora insediato;

- che sul citato progetto di legge regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma" il Presidente dell'Assemblea legislativa ha richiesto in data 13 maggio 2015 il parere della Provincia di Parma, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996;

- che la Provincia di Parma ha espresso parere positivo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 23 del 21 maggio 2015;

- che la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali si è riunita dapprima nella seduta del 25 maggio 2015 per la nomina dei relatori, successivamente il 18 giugno 2015, per l'illustrazione del progetto di legge e, infine, nella seduta del 23 giugno 2015 nel corso della quale la Commissione stessa ha espresso parere favorevole agli articoli del progetto di legge e ha conferito il mandato al relatore per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell'Assemblea legislativa sull'indizione del referendum delle popolazioni interessate;

Visti:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'articolo 50 dello Statuto regionale;

- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'articolo 11 e l'articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- l'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica "Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali";

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma" iscritto al protocollo generale dell'Assemblea legislativa con oggetto n. 604 del 12/05/2015;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 527 del 11 maggio 2015 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;

- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, il 23 giugno 2015 ha esaminato in sede referente il progetto di legge e il parere della Provincia di Parma trasmettendo con nota prot. AL/2015/0027673 del 30 giugno 2015 all'Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo, nonché una relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta e considerato il consenso di tutte le amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole all'approvazione del progetto di legge;

- la stessa Commissione propone pertanto all'Assemblea legislativa di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996;

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 ed in particolare:

- l'articolo 11, comma 1 bis che prevede che l'Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all'indizione del referendum;

- l'articolo 11, comma 2, lettera a), che dispone che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

- l'articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum, essa definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

- nella relazione al progetto di legge, allegata quale parte integrante e sostanziale alla menzionata delibera di Giunta regionale n. 527 del 11 maggio 2015 è riportata l'individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Polesine Zibello, Terra del Po, Pallavicinia) così come proposta dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata proposta istanza alla Giunta regionale stessa;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell'iter procedurale di cui alla legge regionale n. 24 del 1996 (parere prot. AL/2015/0027673 del 30 giugno 2015);

- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,
delibera

a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale oggetto n.604 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma", licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 23 giugno 2015;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

"1) Volete voi che i Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Polesine Zibello

b) Terra del Po

c) Pallavicinia";

c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 LUGLIO 2015, N. 140

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma"

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'art. 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;

- l'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) e in particolare:

- l'art. 12, comma 2 ai sensi del quale il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione;

- l'art. 12, comma 3 ai sensi del quale il suddetto decreto "contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre"; pertanto la data di convocazione deve essere scelta in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2015;

- l'art. 11, comma 2, lettera a) che prevede che per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'art. 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21 comma 4 dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24/1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate

in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 11 commi 2 lett. a) e 2 bis, della l.r. 24/1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Visti altresì:

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma", - oggetto n. 604;

- la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, prot. AL/2015/29503 del 10/07/2015, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 22 del 7 luglio 2015 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma:

"1) Volete voi che i Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Polesine Zibello;

b) Terra del Po;

c) Pallavicinia";

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno 11 ottobre 2015;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto del parere allegato;

DECRETA

1) è indetto per il giorno di domenica 11 ottobre 2015 il referendum consultivo relativo al progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma", - oggetto n. 604;

2) sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello, nella Provincia di Parma, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

3) i quesiti referendari sono così formulati:

"1) Volete voi che i Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Polesine Zibello;

b) Terra del Po;

c) Pallavicinia”;

4) le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 10 ottobre 2015 e riprendono alle ore 7 di domenica 11 ottobre 2015;

- le operazioni di voto hanno inizio subito dopo il compimento delle predette operazioni di domenica 11 ottobre 2015 e terminano alle ore 23 dello stesso giorno, ai sensi degli artt. 37, comma 1 e 28, comma 5 della legge regionale n. 34 del 1999;

- le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina statale in materia di referendum;

- se le operazioni non saranno terminate entro le ore 14 di lunedì 12 ottobre 2015, il Presidente della Sezione invierà gli atti all’Ufficio centrale per il referendum di cui all’art. 12, comma 6 della legge regionale n. 24 del 1996,

in conformità alla previsione di cui all’art. 29, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;

5) i Sindaci dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto;

6) il presente decreto è notificato al Prefetto ed al Presidente della Corte d’appello di Bologna, al Presidente del Tribunale di Parma e al Prefetto di Parma; è inoltre comunicato ai Sindaci dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello ed al Presidente della competente Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, della legge regionale n. 34 del 1999 che rinvia all’art. 21, comma 4 della medesima legge regionale n. 34 del 1999;

7) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 LUGLIO 2015, N. 141

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della l.r. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini"

IL PRESIDENTE

Visti:

- l’art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;

- l’art. 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell’art. 133 della Costituzione è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;

- l’art. 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che stabilisce che “le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale”;

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) e in particolare:

- l’art. 12, comma 2 ai sensi del quale il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione;

- l’art. 12, comma 3 ai sensi del quale il suddetto decreto “contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra

il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre”; pertanto la data di convocazione deve essere scelta in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2015;

- l’art. 11, comma 2, lettera a) che prevede che per popolazione interessata si intenda “tutti gli elettori dei Comuni interessati”;

- l’art. 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che “Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all’Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197”;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 21 comma 4 dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l’individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24/1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 11 commi 2 lett. a) e 2 bis, della l.r. 24/1996, gli aventi diritto al voto sono gli “elettori dei Comuni”, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Visti altresì:

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- il progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini”, - oggetto n. 579;

- la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, prot. AL/2015/29504 del 10/7/2015, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 21 del 7 luglio 2015 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini:

“1) Volete voi che i Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

- a) Monte dei Castelli;
- b) Monti del Conca;
- c) Monte Colombo e Scudo;
- d) Montescudo - Monte Colombo”;

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno 11 ottobre 2015;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto del parere allegato;

DECRETA

1) è indetto per il giorno di domenica 11 ottobre 2015 il referendum consultivo relativo al progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini”, - oggetto n. 579;

2) sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo, nella Provincia di Rimini, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

3) i quesiti referendari sono così formulati:

“1) Volete voi che i Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato

il nuovo Comune?

- a) Monte dei Castelli;
- b) Monti del Conca;
- c) Monte Colombo e Scudo;
- d) Montescudo - Monte Colombo”;

4) le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 10 ottobre 2015 e riprendono alle ore 7 di domenica 11 ottobre 2015;

- le operazioni di voto hanno inizio subito dopo il compimento delle predette operazioni di domenica 11 ottobre 2015 e terminano alle ore 23 dello stesso giorno, ai sensi degli artt. 37, comma 1 e 28, comma 5 della legge regionale n. 34 del 1999;

- le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina statale in materia di referendum;

- se le operazioni non saranno terminate entro le ore 14 di lunedì 12 ottobre 2015, il Presidente della Sezione invierà gli atti all'Ufficio centrale per il referendum di cui all'art. 12, comma 6 della legge regionale n. 24 del 1996, in conformità alla previsione di cui all'art. 29, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;

5) i Sindaci dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto;

6) il presente decreto è notificato al Prefetto ed al Presidente della Corte d'appello di Bologna, al Presidente del Tribunale di Rimini e al Prefetto di Rimini; è inoltre comunicato ai Sindaci dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo ed al Presidente della competente Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 34 del 1999 che rinvia all'art. 21, comma 4 della medesima legge regionale n. 34 del 1999;

7) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE

Stefano Bonaccini